

Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile

38122 Trento – Via Vannetti, 32
Tel. 0461-496572 Fax 0461-496571
e-mail: ass.ccspc@provincia.tn.it - pec: ass.ccspc@pec.provincia.tn.it

Trento, 26 ottobre 2015

Prot. PAT/RFA040/2015-547174

Preg.mo Signor
Claudio CIA
Consigliere provinciale
Gruppo Civica Trentina
Vicolo della Sat, 12
38122 TRENTO

e, p.c.

Preg.mo Signor
Bruno DORIGATTI
Presidente
Consiglio provinciale
Via Mancini, 27
38122 TRENTO

Preg.mo Signor
Ugo ROSSI
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 2003 di data 7 settembre 2015 concernente "Famiglia cooperativa di Pinzolo: a che punto siamo?"

Con riferimento ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto, acquisiti gli elementi dalle competenti strutture, si rappresenta quanto segue.

La normativa regionale (l.r. 9 luglio 2008, n. 5, art. 34) e la disciplina civilistica in essa richiamata (art. 2545 *sexiesdecies*) indicano che l'Autorità di vigilanza, su proposta dell'Autorità di revisione, può disporre la gestione commissariale di un ente cooperativo in caso di "*irregolare funzionamento dell'ente cooperativo*".

Considerata l'invasività del provvedimento - in base al quale gli organi gestori sono revocati e sostituiti con un soggetto terzo e indipendente - le motivazioni alla base di un tale provvedimento devono considerare, oltre all'eventuale ipotesi di situazione di dissesto finanziario, l'impossibilità di funzionamento dei meccanismi societari, anche eventualmente in prospettiva, a titolo preventivo.

In presenza di gravi irregolarità, l'Autorità di revisione – nel caso di specie la Federazione trentina della cooperazione – ne dà notizia all'Autorità di vigilanza provinciale proponendo, in base alla gravità delle irregolarità riscontrate, il provvedimento sanzionatorio ritenuto adeguato (affiancamento, gestione commissariale, liquidazione coatta amministrativa).

Nella fattispecie concernente la Famiglia cooperativa di Pinzolo, con due successive note la Federazione trentina della cooperazione ha evidenziato e puntualmente circostanziato le situazioni – diffuse – che avrebbero determinato il venire meno della capacità della *governance* aziendale, in particolare:

1. la considerazione che la situazione economica della società cooperativa – ancora solida dal punto di vista strettamente patrimoniale – apparisse in affanno; accanto ad un margine operativo netto (EBIT) negativo si registrava un calo dei fatturati pressoché costante a partire dal 2010, con una fortissima contrazione conseguente all'insediamento, in zona, di altri concorrenti;
2. la considerazione che, nonostante da più parti giungessero al Consiglio di amministrazione evidenze riguardo al predetto trend economico, il Consiglio non ha posto in essere nessuna iniziativa per fronteggiare, dal punto di vista strategico e commerciale, tale situazione;
3. la considerazione che non venissero rispettate, tra gli organi gestori preposti, le rispettive competenze operative; in particolare, è stata evidenziata una continua ingerenza, da parte del Presidente, nell'operato del direttore, violando palesemente il disposto statutario ed al punto da ostacolare l'attuazione delle strategie di sviluppo definite dal Consiglio di amministrazione;
4. la considerazione che il Consiglio di amministrazione – oggi revocato – non avrebbe dato esecuzione a quanto regolarmente deciso dal precedente, in particolare per quanto attiene alla prevista chiusura del punto vendita *ingross* di Madonna di Campiglio;
5. la considerazione che il Presidente avrebbe dato esecuzione a progetti ed attività solamente discussi in Consiglio di amministrazione, ma non regolarmente deliberati;
6. la considerazione che, in generale, il Consiglio di amministrazione abbia adottato scelte strategiche la cui efficacia, ponderatezza e lungimiranza appare dubbia; in particolare, l'Autorità di revisione si riferisce al mancato acquisto di uno spazio commerciale nel centro commerciale "Le serre", spazio poi acquistato da un competitore; la decisione di non concentrare in un unico spazio commerciale le attività all'ingrosso; la decisione di trasferire l'ingrosso a Carisolo attraverso l'utilizzo di una struttura presa in affitto, con modalità contrattuali poco trasparenti senza valutare con più attenzione altre e possibili alternative.

L'insieme delle situazioni esposte - considerate nel loro complesso, "gravi irregolarità gestorie" ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 – ha fatto ritenere all'Autorità di vigilanza provinciale adeguato il provvedimento proposto dall'Autorità di revisione, come successivamente adottato.

Le motivazioni addotte dal revisore a sostegno del provvedimento richiamato hanno altresì costituito il fondamento delle controdeduzioni che già sono state rese dalla Provincia autonoma di Trento nel ricorso pendente dinanzi al T.R.G.A. di Trento, in considerazione del ruolo di incaricato di pubblico servizio ricoperto dal revisore nell'ambito dell'attività di vigilanza.

Per quanto attiene, invece, alla gestione commissariale della Famiglia cooperativa di Pinzolo, si evidenzia che il Commissario (dott. Maurizio Postal) provvede, unitamente al Vice commissario (Sig. Mauro Waldner), al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in luogo degli organi gestori revocati.

Tra gli atti di stretta competenza rientrano anche le conferenze assembleari dei soci, regolarmente convocate e svoltesi nel rispetto della massima trasparenza.

Il Commissario ha altresì informato, sistematicamente, i dipendenti (in particolare le figure apicali) riguardo alle strategie adottate ed alle relative motivazioni, instaurando un rapporto di trasparenza e leale collaborazione.

Il Commissario, inoltre, provvede ad una regolare informativa nei confronti dell'Autorità di vigilanza; quest'ultima valuterà – in prossimità della scadenza della gestione commissariale – un'eventuale richiesta di proroga, se necessaria sino alla convocazione della prossima assemblea.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -